

# L'AURORE

Littéraire, Artistique, Sociale

## J'ACCUSE...!

RE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUB

Par ÉMILE ZOLA

lieu, des papiers disparaissaient, comme il en disparaît aujourd'hui encore; et l'auteur du bordereau était recherché, lorsqu'un *a priori* se fit peu à peu que cet auteur ne pouvait être qu'un officier de l'état-major, et un officier d'artillerie : double erreur manifeste, qui montre avec quel esprit superficiel on avait étudié ce bordereau, car un examen raisonné démontre qu'il ne pouvait s'agir que d'un officier de troupe. On cherchait donc dans la maison, on examinait

Est-ce donc vrai, les choses indicibles, les choses dangereuses, capables de mettre l'Europe en flammes, qu'on a dû enterrer soigneusement derrière ce huis clos? Non! il n'y a eu, derrière, que les imaginations romanesques et démentes du commandant du Paty de Clam. Tout cela n'a été fait que pour cacher le plus saugrenu des romans-feuilletons. Et il suffit, pour s'en assurer, d'étudier attentivement l'acte d'accusation lu devant le conseil de guerre. Ah! le néant de cet acte d'accusa-

profondément, s'inquiètent, cherchent, finissent par se convaincre de l'innocence de Dreyfus.

Je ne ferai pas l'historique des doutes, puis de la conviction de M. Scheurer-Kestner. Mais, pendant qu'il fouillait de son côté, il se passait des faits graves à l'état-major même. Le colonel Sandherr était mort, et le lieutenant-colonel Picquart lui avait succédé comme chef du bureau des renseignements. Et c'est à ce titre, dans l'exercice de ses fonctions, que ce

avec lui une correspondance amicale. Seulement, il est des secrets qu'il ne fait pas bon d'avoir surpris.

A Paris, la vérité marchait, irrésistible, et l'on sait de quelle façon l'orage attendu éclata. M. Mathieu Dreyfus dénonça le commandant Esterhazy comme le véritable auteur du bordereau, au moment où M. Scheurer-Kestner allait déposer, entre les mains du garde des sceaux, une demande en revision du procès. Et c'est ici que le commandant Esterhazy parait. Des

conseil  
seil de  
Je n  
jours  
rieure  
sang d  
firmer  
Qui d  
Lorsq  
le grat  
aux ac  
nation  
jugée,

**COMUNE DI ATRANI - ACCESSO DELLA PG A CIRCA  
60 IMMOBILI PRIVATI, CINQUE LEGITTIME  
DOMANDE AL PROCURATORE BORRELLI.  
INTANTO CSM E MINISTERO GIUSTIZIA NON  
PERVENUTI ALLA SEGNALAZIONE DEL COMUNE  
(parte prima)**

E' di pochi giorni fa un articolo della testata on line [salernosera.it](http://salernosera.it) dal titolo - *Borrelli alla Pg: «Si indaga così»* - in cui si parla di una **“Bollente circolare del capo della Procura [di Salerno] ai vertici della polizia giudiziaria affinché restino nei ranghi”**. Qual migliore occasione poteva capitare per dare l'input ad una serie di puntate che saranno concentrate sull'analisi delle probabili criticità rilevate nelle indagini ([clicca qui per leggere tutta la storia](#)) che hanno coinvolto decine e decine di immobili privati di cittadini di Atrani e che hanno portato a delle perquisizioni/accesso da parte degli uomini dell'Arma. **Criticità che sono state rilevate anche dal Comune di Atrani agli organi competenti Statali (CSM SEMBRA CHE LA PRATICA SIA FERMA ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA E AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA SEMBRA CHE NESSUNO HA RISPOSTO AI SOLLECITI)** e che fino ad oggi, sembra, non hanno dato riscontro: strano, molto strano. **E questo la dice molto lunga di come alcuni organi statali sembrano nemici dei territori e gli Enti Locali sono sempre più abbandonati a sé stessi!!!**

Le indagini si sono svolte sotto la supervisione del P.M. dott. Rinaldi Carlo (che sembra e diciamo sembra, dopo la corposa segnalazione del Comune, continui ad indagare su amministratori e dipendenti comunali) della Procura di Salerno e che ha delegato per le attività gli ufficiali di P.G. della Stazione dei Carabinieri di Amalfi. Indagini che hanno portato anche ad un rinvio a giudizio del dipendente comunale Ing. Polichetti per l'ipotesi di omissioni di atti **in virtù di una nomina, probabilmente irrituale e dove ci sono molti interrogativi !!! e su questo punto ci riserviamo di fare un'attenta analisi nelle prossime puntate.**

Per svolgere queste attività di Polizia giudiziaria si è dovuto fare accesso presso il domicilio, diciamo case private, di svariate famiglie di Atrani (è bene specificare **proprietà privata**) al fine di ricercare le prove di un determinato reato (!?). Sembra che tutti questi accessi siano stati fatti **senza un mandato, sembra che siano stati fatti anche dei dossier fotografici all'interno delle abitazioni, senza che vi erano in atto dei cantieri edili, ma soprattutto sembra e , diciamo sembra, non vi era una puntuale notizia di reato su ognuno degli immobili perquisiti: in questi casi l'attività svolta dagli organi di polizia non potrebbe assolutamente qualificarsi come «polizia giudiziaria», ma va ricondotta alle diverse categorie della polizia «amministrativa» o di «sicurezza». È da escludersi, in particolare, che le indagini della polizia giudiziaria possano consistere nell'indiscriminata attività di ricerca, svolta sulla base d'informazioni generiche e aspecifiche, finalizzata ad accertare l'ipotetica commissione di illeciti penali.**

Le pellicole poliziesche hanno subdolamente introdotto nella mente di molte persone l'idea che polizia e carabinieri possano presentarsi alla porta di casa ed entrare senza troppi problemi. Così non è. La Costituzione tutela ampiamente il domicilio privato e consente di violarlo soltanto in casi tassativamente previsti e con la garanzia dell'intervento dell'autorità giudiziaria. L'accesso ad un'area privata, dunque, se finalizzato alla necessità di accertare un presunto illecito amministrativo e/o penale deve rispondere alle modalità di cui ad apposita norma a carattere generale che lo legittimi, consentendo all'operatore di polizia di violare il diritto di proprietà costituzionalmente garantito. **Non a caso, il risvolto negativo di un'attività' siffatta non rispondente ai criteri di legge è rappresentato dal reato di cui all'art. 615 del C.P., rubricato, appunto, “Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale” (in tale ottica, sarebbe opportuno rivedere o abolire seriamente il comma 3 dell'art. 615 c.p., introdotto dall'art. 2, D. Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 con decorrenza dal 9 maggio 2018 «Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa»: quale cittadino, per una sorta di timore reverenziale nella P.G. e nell'A.G., si avvarrà mai di questa facoltà?!?)** mentre l'art. 615 bis sancisce che **«Chiunque,**

*mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. .... I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.».*

Detto questo, iniziamo col dire che:

- La Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali all'art. 8 sancisce che: «Ogni persona **ha diritto** al rispetto della propria vita privata e familiare, **del proprio domicilio** e della propria corrispondenza ... **Non può esservi ingerenza** di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge»
- La Costituzione Italiana eleva **la proprietà privata a diritto fondamentale dell'individuo** e all'art. 14 afferma **l'inviolabilità del domicilio** e se ne trae, come logica conseguenza, che **“non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale”**.

L'accesso alla proprietà privata da parte della polizia giudiziaria rappresenta da sempre un tema molto delicato, tenuto conto il necessario bilanciamento fra due interessi contrapposti: da un lato è assolutamente indispensabile che la prevenzione e la repressione di attività costituenti illeciti penali sia efficace e celere, dall'altro, **è necessario tutelare i luoghi privati proprio in virtù della particolare considerazione di cui gode il domicilio nella Costituzione (considerato inviolabile, così come la libertà personale, e sottoposto alle stesse garanzie previste per questa, v. art. 13 Cost.) in quanto esso è visto come il luogo più importante in cui il singolo conduce la propria vita, anche all'interno del nucleo familiare.**

La perquisizione è un atto di indagine effettuato dalla polizia giudiziaria al fine di **ricercare e rinvenire elementi di prova di un determinato reato e non potrà mai essere utilizzata per poter cercare eventuali reati**: in sostanza consiste nel rovistare all'interno di un luogo ovvero **perquisizione locale**, che è consentita **solo in questi quattro casi**.

- la **perquisizione ordinaria** prevista dall'art. 247 del codice di procedura penale;
- la **perquisizione d'urgenza** in caso di arresto in flagranza, prevista dall'art. 352 del codice di procedura penale;
- la **perquisizione antidroga**, disciplinata dall'art. 103 del Testo Unico sugli stupefacenti;
- la **perquisizione per armi ed esplosivi**, disciplinata dall'art. 41 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps).

In ognuna di queste tipologie di perquisizione vi sono **le facoltà ed i diritti** riconosciuti alla persona che viene sottoposta a questo **particolare ed invasivo** strumento investigativo.

**Ci soffermiamo solo sulla prima definizione che è quella della perquisizione ordinaria prevista dall'art. 247 c.p.p.:** è un atto di indagine, eseguito dalla polizia giudiziaria **su disposizione del magistrato procedente** e ha la finalità di rinvenire cose riconducibili, direttamente o indirettamente, ad un reato precedentemente commesso. Questo tipo di perquisizione può essere disposta solo se ricorrono **determinate condizioni** e secondo predefinite modalità di esecuzione.

La **perquisizione locale** che è quella quando viene effettuata in un luogo fisico (pensiamo ad esempio ad una abitazione, un garage, un autoveicolo, un motorino, un ascensore, un ufficio, una palestra ecc...) nel quale l'autorità giudiziaria ritiene siano occultate prove di reato.

La perquisizione ordinaria (personale, locale o informatica) può essere disposta dall'autorità giudiziaria solo in due casi:

- per ricercare e rinvenire **il corpo del reato o cose pertinenti al reato**;
- per **procedere all'arresto dell'imputato o del latitante**.

Ciò significa che la perquisizione ordinaria prevista dall'art. 247 c.p.p. **non autorizza la polizia giudiziaria a ricercare qualsiasi cosa si trovi all'interno dell'abitazione del perquisito**, ma costituisce un atto mirato e ciò in quanto finalizzato al reperimento di determinate cose, **preventivamente indicate nel decreto motivato emesso dall'autorità giudiziaria**.

Come vedremo nel prosieguo, infatti, il pubblico ministero che autorizza la perquisizione non solo è **tenuto a spiegare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del provvedimento, ma anche ad indicare dettagliatamente le cose da ricercare e le modalità** di svolgimento della perquisizione. È bene specificare che per **“corpo del reato”** deve intendersi la cosa, l'oggetto materiale utilizzato per commettere il reato (pensiamo al coltello con il quale è stato commesso un omicidio) o il prodotto, il profitto ed il prezzo del reato (pensiamo alla refurtiva di un furto, allo smartphone sottratto alla vittima dal rapinatore).

Dall'altro lato, la nozione di **“cose pertinenti al reato”** è molto più ampia e ricomprende qualunque cosa che essendo riconducibile, direttamente o indirettamente, al reato, sia in grado di consentire all'autorità giudiziaria la ricostruzione del fatto per cui si procede.

La perquisizione ordinaria prevista dall'art. 247 c.p.p. può essere effettuata dalla polizia giudiziaria **solo ed esclusivamente in presenza di un decreto motivato firmato da un magistrato** (quello che nel linguaggio comune viene definito “mandato” di perquisizione): dal pubblico ministero se ci troviamo nella fase delle indagini preliminari, da un giudice se è già stata esercitata l'azione penale o è iniziato il processo penale. Inoltre deve avere **un determinato contenuto**: indica innanzitutto i riferimenti del procedimento penale e quindi il numero di registro generale (R.G.N.R.) ed il nominativo del pubblico ministero che ha adottato il provvedimento.

La perquisizione è infatti un atto di indagine “invasivo” che incide direttamente sulla sfera personale dell'individuo e **non può essere disposta sulla base di mere congetture o peggio ancora di “tentativi” posti in essere dagli organi inquirenti**.

In altri termini, il magistrato che dispone una perquisizione personale o locale deve essere in possesso di **solide argomentazioni ed elementi di prova seri e credibili**. Infatti come già ripetutamente la Corte di Cassazione ha stabilito, *“la perquisizione è un mezzo di ricerca della prova in relazione ad un'ipotesi di reato che nel relativo provvedimento deve essere sufficientemente determinato nei suoi elementi fattuali poiché, in difetto di specifici e precisi riferimenti a riguardo, si trasformerebbe in un mezzo di acquisizione della notizia criminis, come tale inammissibile perché lesivo della libertà costituzionalmente garantita”* (Cassazione Penale - Sezione II - C.C. 19/04/1995, Pres. Valiante, Rel. Giordano). Questa sentenza della Cassazione, citata tra le tantissime assolutamente conformi su tale principio, argomenta in modo specifico che la perquisizione è un mezzo di ricerca della prova e dunque presuppone l'esistenza di un fondato motivo che consenta di ritenere che il corpo o cose pertinenti al reato si trovino sulla persona di un determinato soggetto o in un determinato luogo. Non solo ma consegue che *“Qualora invece, **si proceda in base a semplici sospetti o illazioni** e in difetto di un concreto nesso strumentale con una determinata attività criminosa, **la perquisizione e il sequestro ad essa conseguente si trasformano da mezzo di ricerca della prova in mezzo di acquisizione di una notizia criminis, come tale inammissibile perché lesivo della libertà individuale lato sensu, che ha i suoi referenti negli artt. 13 e 14 Cost.**”* (Cassazione Penale - Sez. I-29 ottobre 1993 - Lenzi). Tale giurisprudenza è rimasta immutata nel tempo per la Cassazione, la quale sancisce

anche che: *"la legittimazione del potere di procedere a perquisizione non può derivare da situazioni sussumibili nell'ambito delle congetture o dei sospetti, ma è subordinata all'esistenza di indizi di un qualche rilievo e tali da accreditare la probabilità che l'oggetto da ricercare si trovi in un determinato luogo o su di una determinata persona"* (Cassazione Penale - Sezione V - sentenza del 30 maggio 2002, f. 21343).

Dunque, deve essere chiaro che forme improprie di giustificazione della perquisizione come **"fonte confidenziale"** priva di ogni ulteriore riscontro perlomeno logico-induttivo equivalgono a **"congettura"** o semplice **"sospetto"** che giustamente - **la Cassazione non ritiene sufficienti per poter legittimare questa specifica procedura. Non è né rituale, né professionale ricorrere a tali desuete prassi ormai improponibili nella moderna procedura penale.** Per essere ancora più chiari, non si può utilizzare la perquisizione per andare a ricercare reati, ma - al contrario - si deve partire da un fondato e ragionevole e soprattutto ben motivabile e ben motivato sospetto per poi operare la perquisizione come mezzo di supporto per la ricerca di avallo della prova. Sarebbe bene anche indicare nell'epigrafe del verbale il titolo di reato specifico (ipotetico) per il quale si opera la perquisizione.

Il decreto di perquisizione deve contenere, in ultimo, l'indicazione delle cose da ricercare e le modalità in cui le stesse devono essere acquisite dalla polizia giudiziaria.

**La perquisizione può essere anche d'urgenza ed è quella prevista dall'art. 352 del codice di procedura penale.** Gli ufficiali di polizia possono disporre una perquisizione anche fuori dai casi previsti dall'art. 247 del codice di procedura penale, ed in particolare quando si verifichi una **flagranza di reato** o nel caso di **una evasione del detenuto. Ma non sembra questo il caso in quanto non vi erano cantieri edili in atto negli immobili perquisiti.**

**Inoltre come si svolge la perquisizione?** Il primo passaggio è rappresentato dalla notifica del decreto di perquisizione. Notificato l'atto, la persona viene informata dei motivi della perquisizione ed invitata a **nominare un difensore di fiducia** che ha diritto di assistere alle operazioni. Al riguardo, è opportuna una precisazione: La presenza del difensore non è obbligatoria ma solo eventuale. Ed invero, gli ufficiali di polizia giudiziaria sono tenuti ad attendere il suo arrivo solo per pochi minuti prima di procedere alle operazioni di perquisizione. Pertanto, il difensore potrà partecipare alle operazioni solo se è in grado di raggiungere il luogo della perquisizione in tempi rapidi. Conclusi tali adempimenti, la polizia giudiziaria procederà alla ricerca delle cose, frugando addosso alla persona e rovistando all'interno del luogo e annotando tutte le attività svolte nel **verbale di perquisizione.**

Concluse le operazioni, poi, **la persona interessata verrà invitata a rendere dichiarazioni che verranno aggiunte al verbale di perquisizione.** Compiuto quest'ultimo adempimento, il verbale verrà **riletto dalle parti ed infine sottoscritto.** Al riguardo, va fatta una precisazione: **la parte che ha subito la perquisizione ha sempre diritto ad una copia del verbale di perquisizione.** Per ciò che concerne la perquisizione effettuata nel domicilio, va osservato che, salvo che ricorrano casi urgenti, le operazioni non possono iniziare **prima delle ore sette e dopo le ore venti.**

**Nell'ambito della perquisizione vi è una serie di diritti del perquisito.** In primo luogo, va chiarito che ogni tipo di perquisizione deve essere eseguita nel **rispetto della dignità della persona.** La prima facoltà della persona sottoposta a perquisizione è quello di richiedere la **presenza del proprio difensore di fiducia alle operazioni.** Spetta pertanto al perquisito, prima dell'inizio delle attività della polizia giudiziaria, il cd. **diritto di chiamata al proprio difensore.** La persona interessata potrà quindi sin da subito confrontarsi con il proprio legale e ricevere, prima del suo arrivo, tutte le indicazioni necessarie in relazione al comportamento da assumere nel corso della perquisizione. La seconda facoltà riconosciuta al perquisito è quella di **aggiungere dichiarazioni al verbale di**

**perquisizione.** La persona interessata deve seguire attentamente le attività svolte e **segnalare le eventuali anomalie** nel verbale. Il verbale, infatti, è un **atto irripetibile** che transiterà direttamente nel fascicolo del dibattimento. Quindi, **se vogliamo che il magistrato venga a conoscenza di quanto accaduto nel corso delle operazioni è fondamentale rendere dichiarazioni nel verbale di conclusione delle operazioni di perquisizione.** Altro diritto fondamentale del perquisito è quello di **ottenere copia del verbale per evitare eventuali abusi.**

**Molti si chiedono quando la perquisizione è illegittima? La perquisizione viene definita illegittima quando è eseguita in violazione dei divieti stabiliti dalla legge.** In primo luogo è certamente illegale la perquisizione effettuata, ai sensi dell'articolo 247 del codice di procedura penale, **in assenza di un decreto motivato** da parte dell'autorità giudiziaria. E ciò in quanto, come abbiamo visto in precedenza, il presupposto essenziale della perquisizione ordinaria è rappresentato dall'autorizzazione del magistrato (pubblico ministero o giudice a seconda della fase in cui viene emesso). Oltre al caso in cui manchino i presupposti giuridici per l'espletamento della perquisizione, la perquisizione legale è illegale se è stata eseguita **con un abuso da parte della polizia giudiziaria.** Per chiudere ci chiediamo ed è lecito chiedere al Procuratore Capo o a qualsiasi Giudice che dovrà decidere su qualsiasi questione che possa abbracciare questa probabile aberrante e probabile surreale vicenda:

1. La **perquisizione/accesso** è un atto di indagine "invasivo" che incide direttamente sulla sfera personale dell'individuo e **non può essere disposta sulla base di mere congetture o peggio ancora di "tentativi"** posti in essere dagli organi inquirenti, quindi ci si chiede se c'erano a monte delle denunce con ipotesi di reato per ognuno degli immobili perquisiti e che possono giustificare la relativa perquisizioni da parte della P.G. per **la ricerca e rinvenimento** di elementi di prova di un determinato reato e far decadere così l'ipotesi di utilizzo illegittimo della perquisizione per il fine di **cercare eventuali reati?**
2. Ci si chiede se gli accessi presso gli immobili del conservatorio sono stati fatti **con un regolare mandato previsto dalla legge** e secondo le garanzie costituzionale degli art. 13 e art. 14 della Costituzione e dell'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali?
3. Ci si chiede se nell'eventuale mandato per l'accesso negli immobili privati erano spiegate **le ragioni di fatto e di diritto** poste a fondamento del provvedimento, ma **anche ad indicare dettagliatamente le cose da ricercare** e le **modalità di svolgimento** della perquisizione?
4. Ci si chiede se è stata data la facoltà alle persone che hanno subito l'accesso dei Carabinieri nella propria casa privata di richiedere la presenza del proprio difensore di fiducia alle operazioni ovvero il cd. **diritto di chiamata al proprio difensore?**
5. Ci si chiede, considerato che la persona interessata deve seguire attentamente le attività svolte e **segnalare le eventuali anomalie** nel verbale (che è un **atto irripetibile** che transiterà direttamente nel fascicolo del dibattimento), se è stata concessa la facoltà riconosciuta di **aggiungere dichiarazioni al verbale di perquisizione?**

**Nell'attesa di aspettare delle risposte ai quesiti, sarebbe utile informare, su quanto è accaduto e sta accadendo, sia alla Corte europea dei diritti dell'uomo (abbreviata in CEDU), sia alla nostra Corte Costituzionale.**

E forse la **"bollente circolare"** (così come definita dalla testata on line [Salernosera.it](http://Salernosera.it)) **non dovrebbe essere fatta solo alla polizia giudiziaria,** ma .... anche a qualche altra categoria, considerato il fatto che **"qualcuno"** non poteva non sapere di quanto stava accadendo o sta accadendo in queste vicende;

e che probabilmente delle anomalie ci sono e saranno analizzate secondo una libera manifestazione di pensiero!

In ultimo chiuderemo tutte le nostre puntate con un'affermazione: "OMETTEVA INGIUSTIFICATAMENTE DI EFFETTUARE I SOPRALLUOGHI .... CHE PER RAGIONI DI GIUSTIZIA DOVEVANO ESSERE COMPIUTI SENZA RITARDO..." "...SECONDO UN CALENDARIO..." (così esordiva l'avviso di garanzia fatto recapitare al tecnico comunale): ACCESSI AL DOMICILIO DI PRIVATI COMPIUTI SENZA RITARDO, MA CALENDARIZZATI. PRATICAMENTE È COME ASSERIRE: FARE DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA, MA CALENDARIZZIAMOLI PRIMA. GLI ADDETTI AI LAVORI POTRANNO FACILMENTE CAPIRE LA BAGGIANATA!

*Comitato Art. 19 U.D.H.R. – Art. 21 Costituzione Italiana*  
*Libera manifestazione del pensiero*  
*dr. Sechi Milerav*

*"Anyone who sincerely wants the truth is always frighteningly strong."*  
*"Chiunque voglia sinceramente la verità è sempre spaventosamente forte."*  
*FÈDOR MICHAJLOVIČ DOSTOEVSKIJ*

*«Tramite la critica pubblica e popolare alle attività giudiziarie – non quella generica e vaga, ovviamente, ma quella argomentata e documentata, rivolta a singoli giudici e a concreti provvedimenti – si rompe infatti la 'separatezza' del giudiziario dalla 'civitas', si favorisce l'emancipazione dei giudici dai vincoli politici, burocratici e corporativi, si delegittima la 'cattiva' giurisprudenza e si contribuisce, infine, ad elaborare e rifondare continuamente la deontologia giudiziaria.» \**

*\*Simone Spina – Il Manifesto Edizione del 5.10.2021*